

ALJS VIGNUDELLI *

Amicus Plato... *Botta e risposta con Mauro Barberis*

1. *Introduzione* – 2. *Le reciproche implicazioni fra il concetto di “diritto” e quello di “interpretazione giuridica”* – 3. *Ridefinire la teoria dell’interpretazione giuridica* – 4. *Adducere inconueniens non est solvere argumentum?* – 5. *Honni soit qui mal y pense (again)*

1. *Introduzione*

L’occasione per tornare a scrivere d’interpretazione giuridica, complice l’ospitalità concessami da *Diritto & Questioni Pubbliche*, m’è nuovamente offerta da un intervento di Mauro Barberis, ancora una volta “reo” di un’analisi critica intelligente e mai banale delle mie posizioni. Non v’è passaggio, infatti, in cui Mauro non manchi di dimostrarsi un amico sincero, tanto nel senso di *affettuoso*, quanto in quello – devo dire, a me non meno caro – cui allude l’antico adagio *amicus plato, sed magis amica veritas*.

Nel tentar qui d’imbastire un breve riscontro all’attenzione dedicatami, e pur non volendo rinunciare al medesimo “spirito” di Mauro, giacché lui stesso per simpatia col lettore preannuncia la fine delle “belligeranze”, non intenderei approfittare troppo del privilegio di “parlar per ultimo” chiudendo con una vera e propria replica *ad personam*, e vorrei piuttosto accogliere (per quel che potrò) l’invito del mio interlocutore a discutere meglio, problematizzandoli, alcuni punti chiave delle mie tesi.

Non prima però d'aver effettuato due "ammissioni" introduttive. Prima ammissione: anzitutto Mauro coglie nel segno nell'attribuirmi una teoria "protestante" dell'interpretazione costituzionale, quantomeno nel senso che non mi pare esistano interpretazioni (epistemicamente) "privilegiate" della Costituzione. Seconda ammissione: Mauro coglie nel segno anche quando dice che spesso è stato il "senso comune" a spingermi verso certe posizioni da me sostenute in *Interpretazione e Costituzione*, almeno se così s'intende che talora mi sono sentito in dovere di revocare espressamente in dubbio alcuni luoghi comuni dell'odierno pensiero giuridico che a mio avviso "cozzano" non soltanto contro il *sensu comune*, ma direttamente contro il (comune) *buon senso*.

Come tali ammissioni non mi siano motivo di così angoscioso imbarazzo è invece quello che ora tenterò, almeno in parte, di spiegare nelle pagine a seguire.

2. *Le reciproche implicazioni fra il concetto di "diritto" e quello di "interpretazione giuridica"*

Mi sia consentito spendere qualche parola ancora sul rapporto fra la (ri-)definizione adottata di "diritto" e quella di "interpretazione giuridica".

Cercherò di non inoltrarmi in discorsi che fatalmente finirebbero per portare "troppo lontano", eppure mi pare abbastanza chiaro come, almeno per il giurista, la coerenza della teoria dell'interpretazione giuridica che egli decida d'adottare (o cui concretamente si rifaccia nella propria attività di ricostruzione dell'ordinamento) finisca per essere fortemente debitrice della propria impostazione (magari anche solo implicita) in tema di (concetto di) diritto.

A seconda della propria definizione ristretta (della propria ri-definizione) di "diritto", insomma, finisce necessariamente per cambiare (in un senso o nell'altro) lo stesso

modo d'intendere (di qualificare) gli elementi costitutivi del proprio "universo" dell'interpretazione giuridica (tanto in termini di *pratica*, quanto in termini di *teoria*).

Giusto per capirci (e come già ho tentato di esemplificare in altra sede)¹, giuspositivista, giusrealista e giusnaturalista hanno differenti approcci all'*interpretazione* – si potrebbe dire, un po' pomposamente e fidando in una consapevolezza teorica oggidi piuttosto rarefatta, che abbraccino differenti *teorie* dell'interpretazione giuridica – anche (e forse soprattutto) perché non vedono il *diritto* allo stesso modo.

In generale, anche se lo chiamano con lo stesso *nome*, non studiano lo stesso *oggetto* (hanno differenti concetti di "diritto", appunto) e più in particolare, specificamente in materia d'interpretazione, anche quando sembrerebbero riferirsi alla medesima *res* – ad esempio, quando parlano dei "documenti normativi" – in realtà pensano a entità concettuali con *caratteristiche* e *funzioni* assai *differenti*. In un certo senso si potrebbe dire che neppure si tratti della medesima *cosa*: si pensi (daccapo) ai documenti normativi, talora considerati come forme di comunicazione prescrittiva diretta fra un emittente (legislatore) e i suoi destinatari (consociati), talaltra come strumenti per la realizzazione dei più vari fini da parte di un'elitaria cerchia di efori.

Retrostante al mio approccio all'interpretazione della legge e della Costituzione – in effetti, parlare di una vera e propria *teoria* dell'interpretazione giuridica, come pure talora incidentalmente m'è capitato di fare, potrebbe suonare eccessivo – v'è senz'altro un concetto del diritto che per certi versi potrebbe dirsi (gius)positivista e normativista, ma più che altro per *contrapposizione* ad altri possibili accostamenti al fenomeno giuridico in senso lato, e in particolare a quello *giusnaturalistico* (o a quello *sociologico*) e a quello (gius)*realistico*.

¹ VIGNUDELLI 2012a; VIGNUDELLI 2012b.

La qualificazione della mia posizione come giuspositivista, insomma, almeno per come la vedo io, conta soprattutto *in negativo*: quale diritto studiamo e – ancor più importante – quale *non* studiamo?

È sempre più che altro in negativo che, io credo, tale posizione risulta condivisa ancora oggi dalla maggior parte dei giuristi in circolazione e dalla stragrande maggioranza dei cittadini: tanto gli uni quanto gli altri, infatti, mi pare continuo a rigettare – che poi si sbagliano, è un discorso a parte – l’idea del diritto (*de quo agitur*) come un insieme di *norme* derivabili da entità celesti, dalla *Natur der Sache*, dalla “razionalità ragionevole” e pure, almeno nel nostro ordinamento continentale, l’idea di diritto come insieme di norme create (o comunque discrezionalmente selezionate) dai giudici (o dai giuristi custodi delle regole del Tempio).

In positivo la qualifica di “giuspositivista” riferita alla mia posizione mi sembra limitarsi a questo: alla credenza – per lo più inespressa, ma fortemente radicata nella nostra cultura politica e giuridica a dispetto di molte dottrine del diritto e/o dell’interpretazione giuridica oggi *à la page* – che il diritto continui a essere un insieme di norme (si badi, di *norme*, non di *testi* pressoché pansemici) prodotte, tendenzialmente in via esclusiva, da un’ autorità politica storica (legislatore) secondo le puntuali procedure previste in Costituzione e rivolte a una variegata serie di soggetti (consociati) il cui comportamento puntano a condizionare.

Forse non sarà molto, e verosimilmente non soddisferà tutte le caratteristiche che sono state talora ascritte a questo o a quel positivismo (o a questo o quel normativismo), ma credo sia sufficiente a costituire un punto di partenza – per quel che vedo – ampiamente diffuso tanto fra i giuristi quanto fra i semplici cittadini (non senza qualche addentellato a elementi d’evidenza empirica, almeno negli odierni ordinamenti continentali, a partire dai relativi testi costituzionali).

Ebbene, è proprio questo modo di concepire il diritto – giacché da giurista ho fatalmente preso le mosse dall’idea di “diritto”, solo successivamente concentrandomi su quella di “interpretazione” – che mi ha spinto a riflettere criticamente su quelle che erano le caratteristiche delle teorie dell’interpretazione oggi invalse, trovandole quasi tutte spesso assai “sbilanciate” fin dalla selezione dei loro elementi costitutivi (delle loro stipulazioni più essenziali).

A scanso d’equivoci, è questo modo di concepire il diritto l’*unico* modo (o l’*unico* modo *fecondo*) di concettualizzarlo? Certamente no. Non nego vi siano altri modi d’analizzare il fenomeno giuridico in senso ampio, e non nego – ad esempio – che anche giusnaturalismo e giusrealismo abbiano qualcosa di significativo da dire in proposito, con importanti conseguenze pure sul piano della relativa teoria dell’interpretazione.

Ciò che da giurista mi sento di mettere in forse, invece, è che la scelta d’una teoria dell’*interpretazione* (o anche solo d’un approccio all’interpretazione) giuridica si possa effettuare in modo completamente neutro (e onesto), senza esplicitare le proprie stipulazioni teoriche in tema di *diritto*. In caso contrario, infatti, mi pare si corra fatalmente il rischio di “camuffare” una propria opzione teorica giuridica particolare (la cui scelta va da sé è ineludibile per qualsiasi giurista, ma non certo asettica) con una propria posizione (solo apparentemente terza) in tema d’interpretazione giuridica.

Del resto, anche se la questione meriterebbe ben altro approfondimento, sospetto che la stessa abbondanza (e conseguente clangore) di teorie dell’interpretazione giuridica – fra cui lo stesso giurista è abituato a muoversi con una certa circospezione (se non con autentica diffidenza) – costituisca (anche) un significativo riflesso dell’abbondanza di teorie giuridiche. Proprio per questo, affrontare un corno del problema senz’accennare all’altro m’è parsa una scelta di cui diffidare.

3. Ridefinire la teoria dell'interpretazione giuridica

Tanto precisato, passiamo ora alla teoria dell'interpretazione (giuridica).

Non v'è motivo di negare che la maggior parte delle teorie dell'interpretazione giuridica si siano interessate d'interpretazioni "tipizzate": essenzialmente della dottrina e della giurisprudenza. Credo peraltro che storicamente quest'impostazione – la quale ricalca alcune diffuse classificazioni "per soggetti" dell'interpretazione (dottrinale, giurisprudenziale e via dicendo) – possa risentire anche del fatto che un tempo con "*interpretatio*" ci si riferisse a un'attività non tanto d'attribuzione di senso a un testo, come nell'attuale uso/stipulazione del vocabolo "interpretazione", bensì a un genere d'attività in effetti espressamente demandata ai giuristi (*interpretatio doctorum*) che oggi chiameremmo "integrativa", volta cioè a colmare quei vuoti (quelle "lacune") lasciati dal diritto scritto.

Certo è, tuttavia, che le moderne teorie dell'interpretazione non sono (o quanto meno non s'atteggiano a) teorie di quella *interpretatio* "integrativa" *al di là* dei documenti normativi, bensì a teorie sull'individuazione del significato *dei* documenti normativi, significato la cui individuazione sembrerebbe assurdo supporre appannaggio "naturalmente" esclusivo di giudici e giuristi, se è vero che la specifica funzione dei documenti normativi parrebbe proprio quella di farsi comprendere (*i.e.*, correttamente interpretare) *da tutti gli interessati al contenuto del precetto giuridico* onde poter influire sul loro comportamento.

Tanto precisato, non contesto che le impostazioni *de quibus* abbiano dalla loro, ancora oggi, una maggior facilità nel reperire del materiale empirico su cui operare, giacché dottrina e giurisprudenza finiscono per esprimere le proprie opzioni interpretative pubblicamente e per iscritto, con ciò facilitando di molto il lavoro all'analista.

Apprendo ora grazie alla lettura del lavoro di Mauro che una delle ragioni per cui nelle menzionate teorie dell'interpretazione giuridica ci si limiterebbe agli operatori giuridici tipici costituiti da giudici e giuristi (con esclusione, ad esempio, degli avvocati) starebbe in ciò: che solo le attribuzioni di senso (ai documenti normativi) effettuate da costoro, con le relative argomentazioni, parrebbero suscettibili d'*acquistare una certa costanza nel tempo*. Rilievo, quest'ultimo, che peraltro legittima il dubbio secondo cui alla base di tali postulati vi possa essere (anche) l'aspirazione a (l'obiettivo pratico) una maggiore *certezza* del diritto.

Nondimeno, ho ritenuto e continuo a ritenere come (1) da una parte non vi sia alcuna autentica *necessità scientifica* di considerare intangibile questa ri-definizione della teoria dell'interpretazione giuridica e dei suoi compiti a fronte dei suoi conclamati "inconvenienti" e che (2) dall'altra parte lo stesso (possibile) obiettivo d'una maggior certezza giuridica non risulti così tutelato nel migliore dei modi (quanto meno considerando l'attuale comportamento di giudici e giuristi).

Le distorsioni introdotte da una teoria dell'interpretazione giuridica che, *per definitionem*, consideri rilevanti esclusivamente interpretazioni e argomentazioni di giudici e giuristi, del resto, mi parrebbero sotto gli occhi di tutti.

Ciascun consociato, ad esempio, sembrerebbe potenziale interprete del messaggio prescrittivo veicolato dalla Costituzione e dalle leggi, eppure tutte le relative istanze interpretative – proprio da parte di studiosi che parrebbero risolvere integralmente il *significato* d'un testo nel suo *uso concreto* – sono (non già *dimostrate* o *argomentate*, bensì) *stipulate* come irrilevanti in modo *palesamente controfattuale*. E perché mai?

Delle due l'una. O si dice che è così semplicemente perché ciò corrisponde agli assiomi della teoria dell'interpretazione giuridica adottata, ma allora è il classico cane che si morde la coda, giacché (almeno qui) proprio la giustificazione di detti assiomi è in questione. Oppure si cerca di giu-

stificare questa restrizione (assiomatica) del novero delle interpretazioni rilevanti proprio sulla base dell'argomento secondo cui solo in tal modo si riuscirebbero a ottenere interpretazioni sufficientemente costanti nel tempo (dunque, norme dal contenuto sufficientemente stabile).

Ebbene, per capirci, se i cittadini italiani leggono l'*incipit* dell'art. 11 della Costituzione dove sta scritto che «l'Italia ripudia la guerra [...] come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e si domandano preoccupati come mai vi siano effettivamente truppe italiane impegnate su varî fronti di guerra (l'affermazione è di Mauro, non mia), magari supponendo che la norma costituzionale sia stata elusa (*i.e.*, violata), credo che questo non sia fenomeno così irrilevante per una buona teoria dell'interpretazione, e possa viceversa costituire un sintomo del fatto che, in questo caso, i presunti "amministratori" del linguaggio costituzionale stiano proponendo sviluppi semantici della Carta quanto meno opinabili (ad essere caritatevoli).

A ben vedere, la stessa considerazione che l'italiano giuridico costituzionale *sia* un linguaggio "di fatto e di diritto" amministrato dai giuristi, se non ulteriormente specificata e argomentata nei suoi fondamenti teorici (beninteso, con ciò non dico che talora non si provi seriamente a farlo)², parrebbe soltanto una conseguenza della restrizione *stipulativa* delle interpretazioni rilevanti a quelle di giudici e giuristi.

Restrizione, peraltro, che oltre ad apparirmi discutibile sotto il profilo dei suoi presupposti epistemici, non necessariamente mi parrebbe foriera di soverchî vantaggi pratici anche quando, nella comunità ristretta di giudici e giuristi, effettivamente si consolidasse una certa interpretazione (*adeguatio rei et opinionis doctorum?*): la *stabilità* delle interpretazioni, infatti, è certamente un valore nella nostra cultu-

² JORI e PINTORE 1995; BARBERIS 1990.

ra (anche giuridica), ma che in questo caso potrebbe fragorosamente collidere con l'altro valore (di livello pari se non addirittura superiore) relativo alla *democraticità* dei meccanismi con cui vengono assunte le decisioni collettive.

4. *Adducere inconueniens non est solvere argumentum?*

Sotteso al discorso di Barberis, e probabilmente nei pensieri di molti, sembrerebbe tuttavia l'idea secondo la quale, per quanti lati negativi possa avere l'impostazione teorica ora criticata, essa non avrebbe alcuna reale alternativa, tantomeno la teoria "protestante" (e fors'anche "tolemaica") da me sostenuta, che mi proietterebbe in un "fuori dal tempo" come il *Des Esseintes* di *À rebours*, nevroticamente dedito alla (vana) fatica d'incastonare pietre preziose sul carapace della sua tartarughina.

Adducere inconueniens non est solvere argumentum, e siccome non esisterebbe alcuna credibile teoria dell'interpretazione giuridica in grado di ricomprendere al suo interno la prospettiva dei destinatari dei precetti giuridici – quanto meno non senza che la stabilità delle interpretazioni venga fatalmente compromessa dalle sussultorie attribuzioni di significato agli articoli della Costituzione effettuate dalla massa dei consociati (sempre più imbarbarita e in preda a vari analfabetismi di ritorno) – altro non resterebbe se non ripiegare, sia pure a malincuore, su di una dottrina (come dice Mauro) "cattolica" dell'interpretazione giuridica e costituzionale in specie.

A onor del vero, continuo a ritenere che gli "inconvenienti" delle teorie dell'interpretazione giuridica ristretta (o "qualificata" o "tipica") siano tali e di tale entità – *soprattutto*, torno a dire, per teorie che parrebbero risolvere integralmente il significato dei documenti normativi col loro *uso effettivo* – da suggerire almeno qualche ripensamento nella

loro formulazione, se non altro per tutti quei teorici che non abbiano una spiccata predilezione per il giusrealismo in teoria del diritto.

Quanto poi alla sospetta ingenuità della teoria da me sostenuta, credo possa essere opportuno effettuare alcune precisazioni, in ordine ad altrettanti snodi che evidentemente necessitano d'essere chiariti ancora, pur avendo io tentato d'esplicarli per molte pagine all'interno della monografia.

Il primo punto riguarda il *come* il punto di vista interpretativo proprio anche dei semplici consociati verrebbe in rilievo all'interno della prospettata teoria: non certo attraverso improbabili analisi sociologiche e/o sondaggi d'opinione, ma assumendo – come comunemente si fa anche all'interno della filosofia del linguaggio per così dire ordinario – un modello di *utente/fruttore razionale dello strumento linguistico dato*, vale a dire la comunicazione in forma prescrittiva che da un emittente (legislatore) è rivolta a specifiche categorie di destinatari per influire sul loro comportamento (e indirettamente su quello di tutti gli interessati).

In questo modo il significato dei documenti normativi non verrebbe risolto integralmente nel loro uso *concreto* da parte dei loro vari fruitori, bensì anche nel loro uso *corretto*, nel senso di rispettoso delle regole che presiedono alla comunicazione in forma prescrittiva, compresa quella del legislatore allorché approvi progetti di legge redatti in articoli³.

Tale impostazione, fra l'altro, mi parrebbe avere il pregio – al contrario di pressoché tutte le teorie dell'interpretazione che oggi van per la maggiore – di tenere nel debito conto anche la prospettiva dell'emittente, vale a dire segnatamente l'*uso* che del *proprio* (non dimentichiamolo) linguaggio fa lo stesso legislatore. Il quale, detto con franchezza, non sembrerebbe poter sopporre se non appunto ciò

³ VIGNUDELLI 2011; Pino 1996.

che (anche) qui si presuppone: non certo una delega in bianco agli applicatori professionali, bensì la conoscenza e il corretto utilizzo della comunicazione prescrittiva (secondo le regole della lingua in uso) da parte di tutti i destinatari dei suoi precetti.

Ciò ovviamente non esclude che in particolari circostanze – come quando, ad esempio, il legislatore espressamente riprenda termini nati ed elaborati appunto in sede dottrinale o giurisprudenziale – alle interpretazioni di dottrina e giurisprudenza possa attribuirsi un “plusvalore qualitativo”, ma questo non dovrebbe tradursi in un salvacondotto teorico per trasformare assiomaticamente tali puntuali “rinvii” in un’autentica *procura universale*.

Secondo punto: *intenzione del legislatore e significato letterale*. Qui davvero non posso se non rinviare alla monografia⁴ per un’esposizione del mio punto di vista in merito che non sia così superficiale da esporsi quasi in automatico a tutte quelle rappresentazioni caricaturali che di questi due criteri interpretativi sono state offerte nella letteratura giuridica e che, almeno in parte, lo stesso Mauro riprende.

Ad ogni modo, e a scanso d’equivoci, se è vero che senza particolari vergogne teoriche ho ritenuto e continuo a sostenere l’importanza dell’*intenzionalità dell’emittente* (da noi il legislatore) e del *significato che le parole assumono secondo la loro connessione* (in questo senso, il significato loro “proprio”), non ho mai inteso proporre una versione “psicologizzante” dell’*intentio legislatoris*, né l’idea che il *significato letterale* – locuzione dalla quale, in verità, ho cercato di tenermi il più possibile alla larga – potesse (o dovesse) essere “a-contestuale”. Altro discorso, naturalmente, è a *quale contesto* poi si guarda, ed è vero che io in questo senso attribuisco più peso al contesto *documentale* che non a

⁴ VIGNUDELLI 2011.

quello *applicativo*, come (in ottima compagnia) sembra fare a sua volta Mauro.

Terzo (e ultimo) punto: il “formalismo” della mia teoria interpretativa. Premesso che per inclinazione tendo a evitare le etichette – se non altro perché, anche qui, il rischio è che qualcuno v’attribuisca più importanza del dovuto – non avrei particolari difficoltà a vedermi rubricato pure come formalista.

Se non fosse, tuttavia, che nella stessa tripartizione hartiana ricordata anche da Mauro fra teorie formaliste, scettiche e “miste” io non posso a rigore qualificarmi fra quelle formaliste perché non sostengo né (1) che esista *sempre* un unico significato della singola disposizione, né (2) che tale significato sia *sempre* sufficientemente definito per risolvere automaticamente qualsiasi problema di applicazione della norma (in verità, Hart s’occupa quasi esclusivamente di quest’ultimo aspetto).

Tanto dovrebbe bastare, io credo, per essere ascritto alle teorie interpretative “miste”, o “eclettiche”. La ragione per cui Mauro, pure lui dichiaratamente “eclettico”, mi proclama formalista è forse che – per le ragioni sopra accennate – io finisco col riconoscere un perimetro molto più ristretto del suo ai casi di genuina polisemia delle disposizioni normative. Sospetto che sia questa “avarizia” la ragione della mia condanna, ancor più crudele se la si pensa “scoccata” proprio da un genovese...

5. *Honni soit qui mal y pense (again)*

Francamente non saprei dire se la mia sia una teoria avalutativa dell’interpretazione. Mi piacerebbe crederlo, se non altro per la simpatia verso l’ideale di *Wertfreiheit* cui ho sempre cercato d’ispirarmi nella mia attività scientifica, ma anche qui si tratta spesso di semplici rubriche, la cui applicabilità varia a seconda dell’accezione accolta da chi se ne serve.

Per certo, la mia teoria non è avalutativa nel senso di limitarsi a descrivere quello che gli operatori giuridici tipici concretamente fanno a livello interpretativo. Se bene imposta, potrebbe invece essere avalutativa nel descrivere le regole che consentono d'accertare il significato della comunicazione linguistica prescrittiva fra il legislatore e i destinatari del suo messaggio.

In questo specifico senso il mettere in evidenza una *metodologia* interpretativa non m'è parsa un'operazione *ideologica*. Del resto, a differenza per esempio delle teorie interpretative scettiche, secondo quella che ho cercato d'argomentare *esistono* delle interpretazioni *corrette* e delle interpretazioni *scorrette* dei documenti normativi, e segnalare le une e le altre per tali, in questa chiave, mi parrebbe ancora attività *descrittiva*, non *normativa*.

Riconosco volentieri come l'idea che esistano interpretazioni corrette e interpretazioni scorrette anche per i documenti normativi, e che quelle scorrette rimangano tali anche se trasposte nei dispositivi di qualche giurisprudenza, possa godere d'un certo *appeal* (pure) nel "senso comune". Riconosco anche come il mio rifiuto "protestante" di riconoscere i giudici come autorità non soltanto pratiche (cui è demandata la soluzione di controversie), ma pure epistemiche (cui sarebbe demandata la determinazione di significati) possa a taluno risultare velleitario.

Vorrei tuttavia concludere precisando che se penso alla "libera" interpretazione dei testi certo non penso a un'interpretazione "a schema libero", personale, dove ognuno va e fa "sussultoriamente" per conto proprio, ma solo a una procedura di significazione dei documenti normativi dove potenzialmente chiunque possa capire i precetti di cui è destinatario sulla base d'un modello (relativamente) *oggettivo* di correttezza, senza doversi curare di autorità costituite.

Tale modello parrebbe certo implicare qualche rigidità in più rispetto alla media di quel che oggi "passa il convento",

eppure – *proprio da giurista* – mi sento di preferirlo alle tante sirene teoriche che, in tema d'interpretazione, sembrerebbero sussurrare all'orecchio di colleghi e giudici che «l'unico modo per resistere alle tentazioni, è cedervi».

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS M. 1990. *Il diritto come discorso e come comportamento*, Torino, Giappichelli.
- JORI M. e PINTORE A. 1995. *Manuale di teoria del diritto*, Torino, Giappichelli.
- PINO A. 1996. *La ricerca giuridica*, Padova, Cedam.
- VIGNUDELLI A. 2011. *Costituzione e interpretazione*, Torino, Giappichelli.
- VIGNUDELLI A. 2012a. Honni soit qui mal y pense. *Una prima risposta (e qualche domanda) a Mauro Barberis*. Disponibile in: www.costituzionalismo.it/408/ (consultato il 5 ottobre 2012).
- VIGNUDELLI A. 2012b. *Interpreti vs. Legislatore. La contesa del primato sulla produzione del diritto alla luce della Carta costituzionale repubblicana*, in «Rassegna parlamentare», fasc. 3, 2012, 541-582.